



ETICHETTATURA

Prodotti "preincartati"

Carlo Papi

Servizio Veterinario Area B Az. USL n. 2 Perugia

La circolare del Ministero delle Attività Produttive 10.11.2003 n. 168 voleva ricondurre a coerenza interpretativa e applicativa, quanto stabilito dall'art 16 del D. 109/1992, anche in relazione alle difficoltà sorte (difficoltà per chi? Per i gli OSA o per gli Organi di vigilanza?) a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ Sez. I n. 31025 del 13.09.2002).

Tale trattazione vuole analizzare il problema e chiarire come il Legislatore Europeo (DIR. 20 Marzo 2000, N. 2000/13/CE) e quello Italiano (Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181), non fanno altro che puntualizzare che solo per i prodotti confezionati nell'esercizio di vendita nonché destinati alla immediata vendita si applica quanto stabilito art. 16 punto 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (riquadro 1).

Per i prodotti confezionati nell'esercizio di vendita, ma non destinati alla vendita immediata, resta sostanzialmente ancora valido l'impianto della citata sentenza e l'applicabilità degli artt. 3-14 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Esegesi

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, all'Art 1 punto 1 lettera b), con il termine specifico «Prodotto alimentare preincartato» introduce una, apparentemente, nuova "tipologia" di alimenti, non prevista dal Legislatore Europeo; per la cui definizione usa "solo un parametro di luogo": il «Prodotto confezionato negli esercizi di vendita» (per la cessione al consumatore) si chiama prodotto alimentare preincartato.

Sempre il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, all'Art 16 accomuna, ai fini dell'etichettatura, tre tipologie di prodotti, come del resto fa il Legislatore Europeo (riquadro 1):

- (1) i prodotti alimentari non confezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente confezionati;
- (2) i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente;
- (3) i prodotti confezionati nei luoghi di vendita ai fini della vendita immediata.

Viene qui usato, implicitamente ed esplicitamente, anche il parametro "tempo"; infatti sia nel caso (1) di vendita previo frazionamento, cioè "a banco assistito" sia e nel caso (2), la vendita avviene da parte di un addetto "alla presenza del cliente-richiedente"; nel caso (3) si parla di vendita "immediata".

Il prodotto confezionato negli esercizi di vendita (per la cessione al consumatore) che viene definito prodotto alimentare preincartato non coincide automaticamente e necessariamente con il prodotto confezionato nei luoghi di vendita ai fini della vendita immediata.

Infatti nel primo caso è "solo il luogo" dove viene effettuata l'operazione di manipolazione-apposizione di un involucro (preconfezionamento) che può far definire i prodotti confezionati come preincartati.

Nel secondo caso il legislatore fa una ulteriore distinzione introduce, "all'interno" della prima tipologia di alimenti, una "sottotipologia" la cui definizione è basata "sul destino commerciale" (vendita nello stesso esercizio) e "sul tempo" (vendita immediata): il prodotto «Preconfezionato nel luogo di vendita» - (quindi, per il legislatore italiano, preincartato) nonché «destinato alla immediata vendita» (riquadro 2).

Le moderne organizzazioni del commercio, anche per una vasta gamma di prodotti storicamente proposti "a banco assistito", prediligono sempre più la tecnica della vendita self-service, detta anche al libero servizio; proponendo unità di vendita confezionate anche nello stesso esercizio di vendita.

Il Legislatore Europeo tiene, giustamente, conto di tale tendenza quando parifica alla vendita a banco assistito e al "confezionamento" di un prodotto alimentare nei luoghi di vendita eseguito su richiesta dell'acquirente, il "confezionamento" effettuato "prima" della messa in vendita «Purché questa vendita sia immediata».

Tale parificazione viene effettuata ai fini della etichettatura che, ricordiamo, è ispirata alla necessità «Tutelare i consumatori e informarli sulla la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, e tale da consentirgli di operare la sua scelta con cognizione di causa» (Cfr. i "Considerando" Dir. 20 Marzo 2000, n. 2000/13/CE).

Riquadro 1. Fonti normative a paragone

DIR. 20 MARZO 2000, N. 2000/13/CE

considerando quanto segue:

(6) *Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla **necessità d'informare e tutelare i consumatori**.*

(8) *Un'etichettatura adeguata concernente **la natura esatta e le caratteristiche del prodotto**, che **consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa**, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.*

(14) *Le norme di etichettatura devono comportare anche il **divieto di indurre in errore l'acquirente** o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari e alla relativa pubblicità.*

(16) *Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, **le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa**. In tal caso dev'essere comunque garantita l'informazione del consumatore.*

Art. 1

1. *La presente direttiva riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.*

2. *La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività".*

3. *Ai sensi della presente direttiva s'intende per:*

a) *etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;*

b) *prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.*

Art. 14

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 (Denominazione di vendita, termine minimo di conservazione, nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante) e all'articolo 4, paragrafo 2. (altre indicazioni obbligatorie, a seguito di disposizioni comunitarie, oltre a quelle enumerate all'articolo 3 applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari).

Purché sia garantita l'informazione dell'acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.

D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109

Art 1. Campo di applicazione.

2. *Si intende per:*

[...]

b) **prodotto alimentare preconfezionato** l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

d) **prodotto alimentare preincartato** l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;

Art 16. Vendita dei prodotti sfusi.

1. *I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, **i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata**, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.*

2. *Sul cartello devono essere riportate:*

a) *la **denominazione di vendita**;*

b) *l'elenco degli **ingredienti** salvo i casi di esenzione;*

c) *le **modalità di conservazione** per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;*

d) *la **data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;*

e) *il **titolo alcolimetrico volumico** effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;*

f) *la **percentuale di glassatura**, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.*

[...]





Riquadro 2. Tipologie di prodotti definite dalle fonti normative

DIR. 20 MARZO 2000, N. 2000/13/CE

1. Prodotto alimentare in imballaggio **preconfezionato**.
2. Prodotti alimentari **non** presentati in imballaggi **preconfezionati** per la vendita al consumatore finale ed alle collettività.
3. I prodotti alimentari **confezionati nei luoghi di vendita a richiesta** dell'acquirente.
4. **Preconfezionati ai fini della vendita immediata**.

D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109

- a) Prodotto alimentare **preconfezionato**
- b) Prodotto alimentare **preincartato (preconfezionato nei luoghi di vendita)**
- c) I prodotti alimentari **non preconfezionati** o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati.
- d) **Prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta** dell'acquirente.
- e) **Prodotti preconfezionati nei luoghi di vendita (quindi preincartato) e destinato alla vendita immediata**.

La manipolazione il frazionamento la porzionatura comportano inevitabilmente, dal punto di vista sanitario, un certo grado di contaminazione incidendo, quindi, sulla conservabilità del prodotto stesso in misura diversa soprattutto in relazione alla diversa deperibilità della derrata alimentare.

Nel caso di prodotti venduti previo frazionamento a banco assistito, questi vengono manipolati, frazionati, porzionati ed eventualmente confezionati in involucri protettivi, anche sigillati, alla presenza del cliente e/o dietro sua richiesta.

Quindi, in linea di massima, e anche per questo, l'acquirente è edotto circa la natura e caratteristiche del prodotto che sta acquistando e può, anche se in maniera empirica, stabilirne una data limite di utilizzo.

Stesso grado di consapevolezza e conoscenza possono ragionevolmente essere attribuiti al consumatore che acquista, in un banco espositivo self-service, un prodotto alimentare preincartato e "destinato alla vendita immediata", cioè un prodotto che possa essere da lui assimilato a quello che acquisterebbe, in quel momento, al banco assistito.

Occorre quindi chiarire il significato del termine «Vendita immediata», che letteralmente è quello di «Vendita diretta che segue senza che nulla s'interponga» cioè di contestualità di tempo ma, in questo caso, anche di luogo.

Del resto il Legislatore Europeo (art. Dir. 20 marzo 2000, n. 2000/13/CE) affianca tale espressione a quella di «Prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente» e a quelli venduti «Previo frazionamento» a banco assistito.

Per quanto fin qui esposto, perché tale parificazione possa sussistere, è ragionevole esigere che il termine di «Vendita immediata» del prodotto preincartato sia riferita, al massimo, a un prodotto preconfezionato nell'esercizio e venduto (effettivamente ceduto all'acquirente) nella "stessa giornata" in cui è stato porzionato e/o confezionato.

Per quest'ultima "sottoclasse" di prodotti, e "solo per essa",

vale, ai fini dell'etichettatura, quanto dettato dall' art. 14 della Dir. 2000/13/CE e quindi dall'art. 16 del D.L.vo 109/92 che consente modalità e tipologia di informazioni del genere riservato ai prodotti venduti sfusi, e a quelli venduti a banco assistito e, su richiesta dell'acquirente, confezionati al momento della cessione effettiva.

Per contro il confezionare un prodotto alimentare, sia pur nel luogo di vendita, per esporlo in vendita "oltre" la stessa giornata del confezionamento non può configurarsi come attività di vendita "immediata".

In tale caso il prodotto è sicuramente definibile come «Prodotto alimentare preincartato» così come definito dall' art 1 lettera d) del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, essendo una unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita, ma «Non un preincarto destinato alla vendita immediata».

Quindi dal punto di vista della etichettatura non è assimilabile ai prodotti sfusi, bensì, a oggi, a un prodotto preconfezionato che dovrà quindi seguire le norme degli artt.3-14 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

La Circolare Ministero delle Attività Produttive, del 10 novembre 2003 n. 168, a nostro avviso, non supera affatto quelle che la stessa Circolare definisce «Difficoltà interpretative e operative sorte anche con la sentenza della Cassazione Civile Sez. I n. 31025 del 13.09.2002».

A nostro avviso, a ben guardare, la citata circolare nulla aggiunge alla nostra esegesi quando, al punto L), "chiarisce" che la più volte citata dicitura vendita immediata debba intendersi come «Vendita al libero servizio senza la presenza di un addetto».

Questa definizione, infatti, è piuttosto la spiegazione dell'equivalente espressione di "vendita self-service", ma nulla chiarisce, invece relativamente all'aggettivo "immediata", che il legislatore europeo e quello italiano usano (preconfezionati ai fini della vendita immediata).

È questo infatti che costituisce il vero discrimine tra un prodotto confezionato, sia pure nell'esercizio di vendita, e un prodotto «Preconfezionato per la vendita immediata». Per quest'ultimo, e solo per esso, è valida l'assimilazione, ai fini delle informazioni al consumatore, con il prodotto venduto sfuso previo frazionamento e/o confezionato al momento su richiesta dello stesso acquirente.

Del resto il Ministero della Salute, rispondendo alle richieste di chiarimenti degli operatori del settore a seguito della succitata sentenza della Cassazione, diffonde la nota dell'Ufficio IX prot. n. 609/80.83/AG/1223 del 18.06.2003. In questa, il Ministero della Salute, relativamente alla «Esecuzione presso gli esercizi per la vendita al dettaglio delle operazioni di affettatura o di porzionatura, e di preincarto o preconfezionamento dei prodotti di salumeria», afferma trattarsi di «Operazione assimilabile al confezionamento» e che «Appare pertanto opportuna la valutazione della corte di Cassazione di prevedere in tal caso l'indicazione del termine minimo di consumo, che l'esercente la vendita al dettaglio potrà determinare sulla base delle proprie valutazioni, tenendo conto della necessità di limitarne la durata in funzione delle condizioni di esecuzione dell'operazione di preconfezionamento».

I fatti

Il consumatore, nei banchi di vendita al libero servizio, trova tipologie di prodotti alimentari apparentemente simili accostati a informazioni (presentazione-etichettatura) molto diverse fra loro, e non sempre tali da renderlo edotto sulle caratteristiche del prodotto, in particolare sulla sua durabilità, senza essere indotto in errore.

A titolo esemplificativo sui prodotti alimentari confezionati

all'origine in unità di vendita per il consumatore finale vengono riportate, fra l'altro, le seguenti indicazioni:


a) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza. Questa informazione viene apposta, in piena responsabilità, dal produttore-confezionatore in base a specifiche tecniche da lui codificate, e oggettivate anche nei Piani di Autocontrollo, in funzione delle caratteristiche dell'alimento e delle condizioni di esecuzione delle operazioni di preconfezionamento;

b) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

L'acquirente è dunque «esplicitamente edotto», direttamente dal produttore dell'alimento, sulle modalità di gestione del prodotto e sulla sua durabilità, è quindi in grado di operare la sua scelta con cognizione di causa.

Per lo stesso prodotto alimentare posto in vendita nelle stesse condizioni tecniche (banco al libero servizio) ma preincartato (quindi confezionato nello stesso esercizio di vendita direttamente dal venditore) delle indicazioni suddette trova, ad oggi, solo quella sulle modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario.

Come abbiamo già detto, il legislatore (europeo e italiano) ritiene che, nel caso di prodotti preconfezionati nell'esercizio di vendita «Nonché venduto nella stessa giornata» (vendita immediata) la necessità d'informare e tutelare i consumatori sulla la natura esatta e le caratteristiche dei prodotti, per consentirgli di operare la sua scelta con cognizione di causa, senza indurlo in errore, sia assicurata da un apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti con le indicazioni di cui all'art. 16 del D. L.vo 109/92.



Riquadro 3. Etichettatura delle vari tipologie di prodotti

TIPO DI PRODOTTO D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109	ETICHETTATURA D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109
a) Prodotto alimentare preconfezionato .	Art 3 -14
b) Prodotto alimentare preconfezionato nei luoghi di vendita (preincartato) ai fini della vendita non immediata .	Art 3 -14
c) I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati.	Art. 16 punto 2 Apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
d) Prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente .	Art. 16 punto 2 Apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
e) Prodotti preconfezionati nei luoghi di vendita (quindi preincartato) ai fini della vendita immediata .	Art. 16 punto 2 Apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

In questo caso è comunque garantita l'informazione del consumatore - "esplicitamente" rispetto alle modalità di conservazione del prodotto e "implicitamente" sulla sua curabilità - alla stregua del prodotto acquistato a banco assistito, dalla percezione e/o informazione (se fornita) che il prodotto è stato confezionato nello stesso esercizio di vendita nella stessa giornata dell'acquisto; è quindi in grado di operare la sua scelta con cognizione di causa.

Altrettanta garanzia di trasparente informazione del consumatore sulla natura esatta e le caratteristiche del prodotto che sta acquistando (e in particolare sulla sua durabilità) senza che possa essere indotto in errore e operare la sua scelta con cognizione di causa, non sembra potersi rilevare allorquando il prodotto in questione sia un preconfezionato nell'esercizio di vendita (preincartato) e posto in vendita nei giorni successivi al confezionamento stesso.

Infatti se pure molti esercenti appongono sul prodotto preincartato la (sola) data di confezionamento (ma non il tmc o scadenza), questo non garantisce una corretta e trasparente informazione, e può addirittura indurre in errore circa la curabilità del prodotto stesso.

In primo luogo la data del confezionamento, in questo caso, non sarebbe obbligatoria né tanto meno ne sono definiti i termini operativi.

L'esercente potrebbe liberamente confezionare (preincartare) un prodotto sezionato, affettato, porzionato, in precedenza anche con largo anticipo, indicando come data di confezionamento quella dell'apposizione dell'involucro-confezione.

In secondo luogo lo stesso esercente potrebbe, per ragioni squisitamente commerciali, riaprire e riconfezionare un

prodotto rimasto invenduto, con nuova data di confezionamento (intendendola come data dell'apposizione dell'involucro-confezione).

Tale eventi non sono da considerarsi fattispecie astratte, in quanto la data di confezionamento dei prodotti preincartati è, come detto, da molti inteso come l'apposizione dell'involucro protettivo; il consumatore, oggi, potrebbe trovare sullo stesso reparto di vendita, ad esempio, una confezione di carne affettata e confezionata in giornata e una invece affetta due giorni prima con involucro protettivo riapposto, invece, nel giorno dell'acquisto. In entrambe le confezioni apparirebbe la stessa data di confezionamento, ma è evidente che la durabilità dei due prodotti è completamente diversa.

Cosa fare?

Il riquadro 3 riassume le regole di etichettature che, a nostro avviso, dovrebbero seguire i vari tipi di prodotti alimentari.

Considerazioni

È auspicabile che il Ministero della Salute, esercitando le sue prerogative di garante del consumatore e del diritto di questo a essere informato e tutelato senza essere indotto in errore, si esprima in maniera completa, definitiva e cristallina su tali questioni; e più in generale che provveda con tempestività alla precisazione e regolamentazione degli aspetti normativi a rilevanza igienico sanitaria, non cedendo tale compito ad altri Organi che hanno finalità e mandati diversi.